



Proposta di legge

“Disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)”.

Sommario

Preambolo

Art.1 - Differimento del termine di cui all'articolo 70 bis, comma 6, della l.r. 40/2005

Art.2 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1 lettera c) dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. In considerazione delle difficoltà segnalate anche dai territori nella elaborazione delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, è necessario differire il termine di cui all'articolo 70 bis, comma 6, della l.r.40/2005;

approva la presente legge

Articolo 1

Differimento del termine di cui all'articolo 70 bis, comma 6, della l.r. 40/2005

1. Al comma 6 dell'articolo 70 bis della legge 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole “Entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 settembre 2015”.

Articolo 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione toscana.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 70 bis della l. r. 40/2005 come modificato dalla legge regionale 29 luglio 2014, n. 44 definisce gli strumenti per l'integrazione posti alla base del rinnovato sistema sociosanitario regionale collegando stabilmente i processi di integrazione con gli strumenti per l'esercizio associato delle funzioni sociali e con l'organizzazione delle attività sanitarie territoriali. L'articolo stabilisce che negli ambiti territoriali in cui non sono costituite le società della salute l'esercizio dell'integrazione sociosanitaria sia attuato attraverso apposita convenzione stipulata da tutti i comuni, ovvero dalle unioni dei comuni che esercitano la funzione fondamentale sociale di cui all'articolo 11 comma 1, della l.r. 41/2005, della zona distretto e dall'azienda unità sanitaria locale del territorio, previa comunicazione a tutti i consigli comunali della zona distretto. Il comma 6 fissa entro il 31 dicembre 2014 la data ultima per la trasmissione delle convenzioni da parte delle conferenze zonali dei sindaci. La presente proposta di legge prevede il differimento di tale termine al 30 settembre 2015 in considerazione delle difficoltà, segnalate anche dai territori, nella elaborazione delle predette convenzioni.

La proposta di legge consta di due articoli: l'articolo 1 prevede il differimento dei termini di cui sopra e l'articolo 2 l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione toscana.

I Consiglieri

SIMONE NALIDONI *Simone Nalidoni*

IVAN FERANCU *Ivan Ferancu*

BORETTI *Boretti*
BROGI *Brogi*

LASTRI DANIELA *Daniela Lastri*
LUCIA MATERGI *Lucia Matergi*

F. LUCA PARMAN *F. Luca Parman*

MARCO SPINELLI *Marco Spinelli*

FABRIZIO LATTEI *Fabrizio Lattei*

ALDO MORELLI *Aldo Morelli*

A PEZZEGRINOTTI *A. Pezzegrinotti*

ROSANNA PUCNACINI *Rosanna Pucnacini*

LUIGI ROSSETTI *Luigi Rossetti*

SEVERINO SACCARDI *Severino Saccardi*

P. PROTOSCOCCI *P. Protoscocci*

LUCA DE ROBERTIS *Luca De Robertis*

M. K. (RUGGERI)

purificato (RUSSO)

M. K. (REMASCHI)

Seel (PADOVANO)

Togliamento (TORNOLINI)